

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER

(emanato con D.D. n. 105 del 29 settembre 2011)

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione e la gestione di Corsi di alta formazione di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di secondo livello.
2. I Master universitari del SUM sono finalizzati a fornire un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni.
3. I Master universitari possono essere attivati dall'Istituto anche in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari ed Enti esterni, pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 2

Requisiti dei Master

1. I Master universitari sono attivati nel quadro della programmazione didattica dell'Istituto per corrispondere a precise esigenze di formazione superiore e di competenze avanzate del mondo professionale e produttivo.
2. A tal fine, e per corrispondere ad elevati standard di qualità, essi:
 - a) sono caratterizzati da aree culturali multidisciplinari;
 - b) elaborano prospettive di sviluppo pluriennale di programmi formativi nell'ambito della stessa area di formazione;
 - c) operano con obiettivi e modalità definiti di concerto con aziende ed istituzioni interessate al programma formativo;
 - d) sviluppano programmi innovativi e tematiche avanzate, modulabili annualmente in funzione della evoluzione del sapere e delle esigenze esterne di riferimento;
 - e) si dotano di programmi didattici sia propedeutici che professionalizzanti, avvalendosi anche di competenze non accademiche;
 - f) prevedono nel programma formativo un contributo sostanziale di esperienze pratiche, tirocini o stage;
 - g) adottano procedure formali e certificabili di selezione e valutazione di profitto degli studenti.

Articolo 3

Istituzione e procedure

1. I Master universitari sono istituiti con Decreto del Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, su proposta del Consiglio dei Docenti e approvazione del Consiglio Direttivo.
2. Ai fini della formulazione della proposta, il Consiglio dei Docenti determina, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dello Statuto, l'ambito disciplinare e l'indirizzo scientifico del corso da istituire, e

affida a un docente di particolare qualificazione il compito di predisporre un progetto culturale e organizzativo.

3. Ricevuto il progetto, il Consiglio dei Docenti e il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle rispettive competenze, lo approvano e deliberano l'istituzione del Master, nominando altresì il Coordinatore ed approvando la composizione del Consiglio Scientifico.
4. La proposta di istituzione del corso di master deve contenere:
 - a) una sintetica relazione illustrativa del profilo pratico-professionale del percorso formativo, del mercato del lavoro di riferimento, nonché - eventualmente - degli effetti prodotti in termini di collocazione nel mercato del lavoro qualora il master sia alla terza edizione e successive;
 - b) il progetto generale di articolazione, le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
 - c) il numero massimo degli ammessi al Master e il numero minimo degli iscritti, comunque non inferiore a cinque, requisito indispensabile ai fini dell'attivazione del Master medesimo. Il numero di eventuali uditori. Dopo l'approvazione della proposta i numeri massimi e i numeri minimi sono successivamente modificabili solo con apposita deliberazione del Consiglio dei Docenti e del Consiglio Direttivo;
 - d) l'eventuale possibilità di iscrivere allievi a singoli moduli attivati nell'ambito del master, che potranno frequentare i moduli specificati nella proposta medesima, fino ad un massimo di dodici crediti formativi, versando un contributo di iscrizione, comprensivo della quota di iscrizione e della quota assicurativa, proporzionato al numero di crediti assegnati ai moduli frequentati;
 - e) le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
 - f) l'elenco delle attività formative, con indicazione del numero di crediti totali e di quelli assegnati a ciascun insegnamento o modulo, al tirocinio ed alla prova finale, e con indicazione altresì dei nominativi dei docenti cui saranno conferiti gli incarichi di insegnamento;
 - g) le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, e della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - h) la durata delle attività, e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse;
 - i) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - j) l'indicazione del Coordinatore e del Consiglio Scientifico;
 - k) il piano finanziario che, tenuto conto del contributo a carico degli iscritti, nonché di altri eventuali contributi, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento ivi compresi i costi per gli incarichi di insegnamento;
 - l) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
5. Il Consiglio dei Docenti e il Consiglio Direttivo del SUM, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano sull'attivazione del master proposto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - adeguata e coerente articolazione dei settori scientifico-disciplinari in relazione al progetto formativo;
 - chiarezza e plausibilità del profilo pratico-professionale del percorso formativo;
 - chiara identificabilità della collocazione professionale del detentore del titolo;
 - successo delle eventuali passate edizioni in termini di collocazione nel mercato del lavoro.

Articolo 4

Organi del master

1. Sono organi del Master il Coordinatore e il Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. E' nominato dal Consiglio dei Docenti dell'Istituto in sede di approvazione del progetto del Master.
3. Il Consiglio Scientifico è composto dal Coordinatore e da almeno 5 membri, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di interesse del Master. Delibera gli indirizzi didattici e formativi del Master, ne garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica; individua i docenti che terranno insegnamenti dell'ambito del corso, definisce le procedure di selezione dei candidati, delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo, espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.
4. Il Coordinatore ed i membri del Consiglio Scientifico devono essere docenti del Master. Per gli insegnamenti non coperti dai docenti del Consiglio Scientifico si procederà, eventualmente, con il conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato. Qualora si preveda la retribuzione dei docenti del master, il compenso assegnabile a ciascun docente tenuto conto delle attività didattiche svolte e dei crediti attribuiti al relativo corso, è stabilito nel rispetto della normativa nazionale e di Istituto vigente in materia.

Articolo 5

Attività formative

1. I corsi di Master hanno una durata non inferiore a dodici mesi.
2. I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica frontale, in misura compresa tra sei e dodici ore per ogni credito formativo, e di altri tipi di attività formative. A dette attività deve aggiungersi, per il carattere professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi, salvo sostituirlo con altra attività formativa di tipo pratico concordata con lo studente, in particolare qualora questi dimostri di svolgere attività lavorativa nello specifico settore. All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde la acquisizione da parte degli iscritti di almeno sessanta crediti comprensivi di quelli attribuiti alla prova finale, distribuiti nell'arco di non meno di nove mesi.
3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria.

Articolo 6

Bando di concorso

1. Per l'ammissione ai Master, il SUM emana appositi bandi di concorso, contenenti:
 - a) la denominazione, la durata del corso ed il numero di posti disponibili, compresi quelli eventualmente riservati agli studenti iscritti a moduli singoli;
 - b) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - c) termini e modalità di iscrizione;

- d) tempi e modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso, e, ove previsti, a moduli singoli;
- e) l'indicazione delle attività formative previste, con separata indicazione dei moduli fruibili singolarmente;
- f) il numero di crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
- g) le modalità ed i tempi di verifica del profitto, nonché le modalità di svolgimento della prova finale;
- h) l'indicazione del Coordinatore e dei docenti che costituiscono il Consiglio Scientifico;
- i) l'importo dei contributi per l'iscrizione al corso o a moduli singoli, ove previsti e le modalità di pagamento, nonché le eventuali borse di studio e loro tipologia.

Articolo 7

Borse di studio

1. Le borse di studio e/o le facilitazioni disponibili per gli studenti vengono assegnate secondo l'ordine di apposita graduatoria.

Articolo 8

Titoli di accesso e riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Ai Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o magistrale (oppure Diploma di Laurea conseguiti in base al Vecchio Ordinamento – L 341/1990), o di titolo di studio equivalente conseguito all'estero.
2. L'iscrizione ad un Master è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di studi. In quest'ultimo caso sarà possibile l'iscrizione al Master medesimo previa sospensione della carriera in corso, autorizzata dalla relativa struttura didattica, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
3. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento post laurea, in corsi di aggiornamento professionale o in master anche in qualità di studenti iscritti a moduli singoli, organizzati dall'Istituto Italiano di Scienze Umane, da altre Università italiane e straniere o altri enti pubblici di ricerca e per le quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore a dodici crediti, dipende dalla affinità e comparabilità di tali attività e delle relative forme di accertamento delle competenze acquisite, con i livelli di competenze e professionalità perseguite con il corso per master.
4. Per l'ammissione al corso è previsto il superamento di una verifica che valuti preparazione e motivazione. Nel caso che il numero dei candidati idonei sia superiore ai posti disponibili, tale verifica darà luogo ad una graduatoria di merito dalla quale saranno attinti gli allievi nel numero previsto.
5. Lo studente che, trascorso il termine ultimo per la prova finale, non avrà conseguito il titolo, decade dalla possibilità di conseguirlo, restando garantita la certificazione dei crediti acquisiti. Entro i tre anni accademici successivi, tali crediti potranno essere riconosciuti, parzialmente o integralmente, presso lo stesso corso, qualora questo venga nuovamente attivato. Resta fermo che lo studente decaduto si dovrà iscrivere al corso secondo le procedure previste dal relativo bando di ammissione.
6. Il riconoscimento dei crediti ai fini della prosecuzione degli studi nell'ambito del master, di cui ai precedenti commi 1 e 2, compete al Consiglio Scientifico che, ove i fondi a disposizione del

master lo consentano, potrà eventualmente deliberare una proporzionale riduzione della quota di iscrizione a carico dello studente.

7. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente nell'ambito del master ai fini della carriera in un corso di studio dell'Istituto ovvero di altra Università, compete esclusivamente alla struttura didattica preposta alla gestione del corso da svolgere.

Articolo 9

Uditori

1. E' possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.
2. L'uditore può frequentare il master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo stage, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti formativi.
3. L'uditore ottiene, a firma del Coordinatore del master, un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.

Articolo 10

Contribuzione

1. L'importo dei contributi per l'iscrizione al corso o a moduli singoli, ove previsti e le modalità di pagamento, l'eventuale rateizzazione e le eventuali indennità di mora nonché le eventuali borse di studio e loro tipologia sono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Scienze Umane su proposta del Consiglio Scientifico del Master.
2. La sospensione può essere concessa, per comprovati e giustificati motivi, su formale richiesta dell'interessato, dal Consiglio Scientifico del Master, senza nessuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.
3. Lo studente ("ordinario" e "uditore") che rinunci all'iscrizione al Master durante lo svolgimento del corso è comunque tenuto a versare una percentuale, stabilita dal Consiglio Scientifico del Master, non superiore al 40% della intera contribuzione. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione, è rimborsata la differenza tra il versato e il dovuto.
4. La quota pagata sarà conguagliata con la contribuzione prevista nell'anno accademico dell'eventuale riattivazione. Nel caso che non sia possibile o non si intenda riattivare, la quota prevista dal bando, precedentemente pagata, non sarà rimborsata.
5. Il Consiglio Scientifico del Master, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore all'anno.
6. Gli iscritti al Master in qualità di uditori, pagano una contribuzione inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base delle attività formative frequentate e può essere rateizzata.

Articolo 11

Doveri degli allievi

1. Gli allievi dei corsi di Master devono svolgere tutte le attività comprese nel proprio programma formativo, superando le prove di valutazione previste.

2. Gli allievi valutano la didattica offerta dall'Istituto attraverso appositi questionari di valutazione in forma anonima.
3. Al termine del periodo di tirocinio o stage gli allievi devono redigere una dissertazione scritta (Tesi di Master) ai fini dell'ottenimento del diploma.
4. Un allievo può venire escluso dal Master su proposta del Consiglio Scientifico per gravi e documentati motivi.

Articolo 12

Esami di profitto e prova finale

1. Salvo quanto previsto nel precedente articolo 8, il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel corso di Master è subordinato al superamento di esami, scritti e/o orali, o ad altre forme di verifica del profitto, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione di lode.
2. Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal Consiglio Scientifico del Master, con votazione espressa in centodecimi ed eventuale menzione di lode.
3. Il Coordinatore del Master, in relazione alle diverse tipologie di attività formativa, stabilisce le modalità di verifica del profitto e nomina le relative commissioni d'esame, formate ciascuna da almeno due docenti del Master.
4. Il Coordinatore del Master formula al Direttore del SUM la proposta di nomina della commissione per la prova finale. La commissione è composta da almeno cinque docenti del corso di cui tre scelti fra professori e ricercatori di ruolo.

Articolo 13

Rilascio del titolo

1. A conclusione del Master agli iscritti che, a giudizio del Consiglio Scientifico, abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello.
2. Il titolo è rilasciato dal Direttore del SUM e deve essere sottoscritto dal Coordinatore del corso.
3. Nel caso in cui il candidato non abbia superato le verifiche previste, od in caso di valutazione finale insufficiente, verranno attestati esclusivamente la frequenza ed i crediti eventualmente acquisiti.
4. Agli iscritti ai singoli moduli è rilasciata idonea certificazione delle competenze e delle professionalità acquisite.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto può rilasciare il titolo multiplo o congiunto di Master universitario con altre Università, italiane e straniere.

Articolo 14

Aspetti finanziari

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata:

- a) dalle quote di iscrizione degli allievi;
 - b) da assegnazioni dell'Istituto;
 - c) da eventuali erogazioni e/o proventi di Enti e soggetti esterni a ciò destinate.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), da versare con modalità stabilite dall'Istituto, saranno determinati nella proposta di attivazione in funzione dell'analisi dei costi presentata mediante il piano finanziario di cui al precedente articolo 3, comma 4, lettera k), e sono approvati dal Consiglio Direttivo contestualmente all'approvazione della proposta di attivazione.
 3. Per lo svolgimento dell'attività i Master dovranno avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Istituto, da Università e da Enti esterni convenzionati. La loro disponibilità dovrà essere assicurata in sede di presentazione della proposta di attivazione.

Articolo 15

Valutazione

1. Allo scopo di verificare la qualità delle attività formative previste dal corso di Master, nonché il gradimento da parte degli studenti, il SUM attiva adeguati sistemi di valutazione della qualità della didattica, nonché degli sbocchi professionali offerti dal corso.
2. Al termine del Master, il Coordinatore trasmette al Direttore una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché il relativo rendiconto finanziario, dei quali gli organi competenti dovranno tener conto in sede di esame della proposta di rinnovo.

Articolo 16

Master interuniversitari

1. Sulla base di apposite convenzioni possono essere proposti corsi di Master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, ovvero con enti esterni pubblici o privati.
2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, sulla base di apposite convenzioni, il SUM può rilasciare il titolo di Master universitario di secondo livello anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
3. Nel caso di Master istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, si rimanda a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, che devono comunque rispondere ai requisiti del presente regolamento.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, lo Statuto, e le altre fonti di normativa interna, ove compatibili.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.